

D'ARGENIO POLIZZI E ASSOCIATI  
STUDIO LEGALE

avv. Augusto D'Argenio  
avv. Andrea Polizzi  
avv. Matteo Massimo D'Argenio  
avv. Roberto Pirota  
avv. Federica Borioli  
avv. Alessandra Lucchini  
avv. Laura Troiano  
avv. Lucia Buraggi  
avv. Annateresa Memola  
avv. Claudia Spriano  
dott. Erik Haxho

Of Counsel  
avv. Diego Fulco  
avv. Maurizio Ruschetta

Milano, 22 aprile 2016

Egregi Signori,

la presente nota ha l'obiettivo di rendere una breve sintesi della nuova Direttiva 2016/97/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 sulla distribuzione assicurativa, meglio nota come *IDD (Insurance Distribution Directive)*, (di seguito "**Direttiva IDD**" o, semplicemente "**Direttiva**"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 2 febbraio 2016.

La Direttiva in esame rifonde e abroga la precedente direttiva in materia di intermediazione assicurativa, la 2002/92/CE (IMD1), a seguito della proposta della Commissione, datata 3 luglio 2012, di revisione della direttiva (che almeno in una prima fase era indicata come IMD2). Gli Stati membri sono tenuti a recepire le relative regole negli ordinamenti interni entro il 23 febbraio 2018.

Pertanto, il legislatore italiano dovrà adeguare, nel corso del prossimo biennio, il Codice delle Assicurazioni Private e la normativa regolamentare di fonte IVASS per il recepimento della Direttiva. Tuttavia, ci pare opportuno soffermarci sui principi che verranno recepiti nell'ordinamento italiano e che per alcuni aspetti possono considerarsi sin d'ora criteri interpretativi da tenere in conto.

La Direttiva, nell'innovare la previgente disciplina, effettua un cambio terminologico parlando di «distribuzione» assicurativa, anziché di «intermediazione» assicurativa, oggetto della direttiva IMD1.

Lo scopo principale della Direttiva è quello di fissare i contenuti minimi per l'armonizzazione delle disposizioni nazionali in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa, posto che il quadro normativo interno precedente era caratterizzato da un'eccessiva frammentarietà, a cui la previgente disciplina comunitaria non era riuscita a porre rimedio.

---

e-mail: [segreteria@sldpa.it](mailto:segreteria@sldpa.it)

Milano 20155 – Via G. Arimondi, 33 - tel. 02.55196161 - 02.39258281 - fax 02.54010606  
Busto Arsizio 21052 – Via G. Pergolesi, 2 - tel. 0331.637589 - fax 0331.628538  
C.F. e P.I. 01501820128

In linea generale, la nuova Direttiva mira a creare un livello di parità di trattamento sia dal lato dei consumatori, in ordine alla loro tutela, sia dal lato dei distributori, per quanto riguarda la “*comunicazione di informazioni*” (Considerando n. 6).

Essa si applica, oltre all'impresa di assicurazione<sup>1</sup> (e riassicurazione) e agli intermediari assicurativi<sup>2</sup>, anche ai soggetti che offrono servizi di comparazione (segnatamente, siti *web* e motori di ricerca c.d. comparativi), purché sia possibile per il cliente sottoscrivere il contratto assicurativo direttamente alla fine del processo di comparazione (Considerando n. 12 e 13). La disciplina si estende anche all'intermediario assicurativo a titolo accessorio (es. agenzie di viaggio e autonoleggi)<sup>3</sup>, nuova figura istituita dalla Direttiva.

Sul piano dei principi, gli aspetti sui quali si concentra la Direttiva IDD si possono così sintetizzare: (i) assicurare un elevato livello di professionalità e competenza degli intermediari assicurativi, garantito da una formazione e uno sviluppo professionale continui; (ii) garantire la trasparenza nei confronti dei clienti sui servizi di distribuzione assicurativa, fornendo, tra l'altro, al cliente informazioni sulla natura dei compensi percepiti dal dipendente dell'impresa o dell'intermediario; (iii) mettere in atto politiche retributive che siano compatibili con l'esigenza di agire nell'interesse del cliente e di fornire a quest'ultimo un'analisi imparziale e personale nell'ambito dell'attività di consulenza sui prodotti assicurativi.

Le informazioni fornite ai clienti devono, peraltro, essere pertinenti, affinché il cliente pervenga a una decisione informata sulla scelta del prodotto assicurativo. La Direttiva, pertanto, valorizza il momento della “consulenza” nell'ambito dell'attività di distribuzione assicurativa, definita come “*fornitura di raccomandazioni personalizzate a un cliente, su sua richiesta o su iniziativa del distributore di prodotti assicurativi, in relazione a uno o più contratti di assicurazione*” (art. 2, par. 1, n. 15 Direttiva).

Si prevede, inoltre, che la documentazione delle polizze debba essere di facile comprensione per consentire alla clientela di conoscere meglio le caratteristiche del prodotto. Le informazioni devono

---

<sup>1</sup> Così come definita dall'art. 13, punto 1) della direttiva 2009/138/CE (*Solvency II*).

<sup>2</sup> Definiti come “*qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o riassicurazione o un suo dipendente e diversa da un intermediario assicurativo a titolo accessorio, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa*” (art. 2, par. 1 n. 3) Direttiva.

<sup>3</sup> «Intermediario assicurativo a titolo accessorio»: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un ente creditizio o da un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 1) e 2), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), che avvii o svolga a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa a titolo accessorio, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) l'attività professionale principale di detta persona fisica o giuridica è diversa dalla distribuzione assicurativa;  
b) la persona fisica o giuridica distribuisce soltanto determinati prodotti assicurativi che sono complementari rispetto a un prodotto o servizio;  
c) i prodotti assicurativi in questione non coprono il ramo vita o la responsabilità civile, a meno che tale copertura non integri il prodotto o il servizio che l'intermediario fornisce come sua attività professionale principale.

essere complete e i costi indicati in maniera dettagliata per garantire la massima trasparenza. Si nota, in tali prescrizioni, una unità di intenti con i principi che ispirano il Regolamento 1286/2014 sui prodotti di investimento assicurativi preassemblati (PRIIPs), espressamente richiamato nel Considerando n. 42 della Direttiva, che impone ai distributori, in caso di distribuzione di prodotti assicurativi vita a contenuto finanziario, di inserire nel documento contenente le informazioni chiave (KID) anche i costi di distribuzione. Solo per tali prodotti, la Direttiva prevede una disciplina particolare, contenuta nel Capo VI, con riguardo alle situazioni di conflitto di interesse (artt. 27 e 28 della Direttiva), a informazioni aggiuntive da fornire al cliente – con specifico riferimento ai rischi associati ai prodotti – e alla valutazione di adeguatezza del prodotto.

La Direttiva, ai fini della sua applicazione, ove menziona il «distributore di prodotti assicurativi» fa riferimento a qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario assicurativo a titolo accessorio o impresa di assicurazione.

Per agevolare il controllo dei soggetti cui la normativa sulla distribuzione assicurativa è rivolta, viene favorita la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità statali competenti a vigilare sulle imprese di assicurazione e gli intermediari (Considerando n. 37).

Sul piano dei contenuti, si elencano di seguito le principali novità introdotte dalla Direttiva:

- L'art 17 prevede che i distributori di prodotti assicurativi agiscano sempre in modo “*onesto, imparziale e professionale*”; in particolare, il paragrafo 3 prescrive che siano adottate misure idonee affinché “*i distributori di prodotti assicurativi non ricevano un compenso o non offrano un compenso ai loro dipendenti e non ne valutino le prestazioni in modo contrario al loro dovere di agire nel migliore interesse dei clienti*”. Il distributore non deve adottare “*disposizioni in materia di compenso, obiettivi di vendita o d'altro tipo che potrebbero incentivare lui stesso o i suoi dipendenti a raccomandare ai clienti un particolare prodotto assicurativo, nel caso in cui tale distributore di prodotti assicurativi possa offrire un prodotto assicurativo differente che risponda meglio alle esigenze del cliente*”.

- L'art. 24 prevede che in caso di vendita abbinata di prodotti assicurativi con prodotti accessori diversi da un'assicurazione, il distributore deve applicare una speciale cautela nei confronti del cliente, fornendo a quest'ultimo informazioni dettagliate, circa la natura i costi e gli oneri relativi ai diversi componenti del prodotto, e sulla possibilità di acquistarli separatamente.

- Infine, ma non da ultimo, è opportuno porre l'attenzione sull'inserimento da parte del legislatore europeo di una disposizione riguardante la *product governance* di cui all'art. 25. In particolare, le imprese assicurative “*adottano, gestiscono e controllano un processo di approvazione per ciascun prodotto assicurativo o per ogni modifica significativa di un prodotto assicurativo esistente, prima che*

D'ARGENIO POLIZZI E ASSOCIATI  
STUDIO LEGALE

*sia commercializzato o distribuito ai clienti*”. Tale processo dovrà essere proporzionato e adeguato alla natura del prodotto.

A tal proposito, un aspetto di fondamentale importanza è che, per ciascun prodotto, sia individuato il mercato di riferimento, al fine di svolgere una specifiche attività preliminari, quale l'individuazione dei rischi attinenti al mercato di riferimento medesimo, per la determinazione della strategia di distribuzione più idonea alla situazione concreta. Successivamente, tale processo deve essere mantenuto affinché le caratteristiche del prodotto rimangano coerenti con lo specifico mercato di riferimento in cui è commercializzato o distribuito. A tal fine le imprese assicurative dovranno garantire ai distributori le informazioni necessarie sul prodotto assicurativo e sul processo di approvazione.

Restiamo ora a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

Avv. Matteo Massimo D'Argenio

Avv. Andrea Polizzi